

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
BORN FREE ITALIA - NATA LIBERA ITALIA**



Il giorno 26 febbraio 2025, alle ore 21:00, presso la sede legale sita in Regione San Carlo 9, Graglia (BI), si è riunita in seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Born Free Italia - Nata Libera Italia, convocata d'urgenza dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, lettera e) dello Statuto, l'Assemblea si è svolta in modalità telematica, con la presenza fisica presso la sede del Presidente, Stefano Broveto, e della Segretaria verbalizzante, Simona Vialardi, e la partecipazione degli altri Soci tramite collegamento in videochiamata WhatsApp.

Il Presidente, verificata la presenza di tutti gli aventi diritto, convocati con procedura d'urgenza, ha dichiarato l'Assemblea straordinaria validamente costituita e ha aperto la seduta.

Il Presidente ha quindi illustrato le ragioni della convocazione d'urgenza, ovvero la ricezione, in data 25 febbraio 2025, di una PEC da parte dell'ufficio competente del RUNTS (RP 148022bb IDPR 1695080, prot. n. 0052611/2024 del 31/12/2024), con la quale veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Tale sospensione è stata motivata dalla riscontrata criticità dell'articolo 13, lettera c) dello Statuto, relativo alle limitazioni ai Soci minorenni e ai genitori dei Soci minorenni, ritenuto in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 23228/2017.

Il Presidente ha precisato che la suddetta disposizione statutaria, ripresa dallo Statuto originario del 1999, non ha mai avuto intento discriminatorio, e ha proposto l'eliminazione integrale della lettera c) dell'articolo 13 per adeguare lo Statuto alle osservazioni formulate. Dopo aver verificato l'assenza di richieste di chiarimento, il Presidente ha posto in votazione la modifica proposta, che è stata approvata all'unanimità.

La socia Simona Vialardi ha quindi proposto alcune modifiche di natura non sostanziale, volte a migliorare la leggibilità dell'articolo 3, lettera b) dello Statuto. Tali modifiche, discusse e analizzate, sono state anch'esse approvate all'unanimità.

Successivamente, è stata data lettura del testo integrale dello Statuto, come modificato. Al termine della lettura, il Presidente ha dichiarato aperta la votazione per l'approvazione del nuovo Statuto, che è stato approvato all'unanimità. Il nuovo Statuto è allegato al presente verbale.

L'Assemblea ha conferito mandato al Presidente per provvedere alla registrazione del nuovo Statuto e del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate, nonché per l'inoltro della documentazione al competente ufficio del RUNTS.

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, il Presidente ha dato lettura del presente verbale e, verificata l'assenza di rettifiche o interventi, ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore 21:50. Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dalla Segretaria verbalizzante e sarà inserito nel Libro dei Verbali delle Assemblee.

Segretaria verbalizzante
Simona Vialardi

Presidente
Stefano Broveto

- Allegato A: nuovo Statuto associativo



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Peg.to al N. 81 Serie 3

ddi 28 FEB. 2025

Liquidato €

Versato €

L'INCARICATO

L'INCARICATA (*)
Nicoletta Lorena IPPOLETO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Gian Luca PERLA





Statuto dell'associazione "Born Free Italia - Nata Libera Italia"

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione, sede e durata

a. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Born Free Italia - Nata Libera Italia" siglabile "Nata Libera Italia", già Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) iscritta al n. 45493/2013 dell'Anagrafe della D.R.E. Piemonte, di seguito indicata anche come "Associazione".

b. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Graglia (BI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà istituire sedi secondarie e unità locali.

c. A seguito dell'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Nata Libera Italia ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

d. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopo e finalità

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo della tutela del benessere animale e della salvaguardia dell'ambiente naturale in generale.

Art.3 - Attività

a. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'associazione si propone ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: "lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281"

b. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende:

- Creare e gestire rifugi per animali domestici e da fattoria abbandonati, maltrattati o bisognosi di cure, fornendo loro un ambiente sicuro, cure veterinarie e opportunità di adozione.

- Istituire e gestire centri di recupero per la fauna selvatica, dedicati alla cura, riabilitazione e reinserimento in natura degli animali in difficoltà, garantendo al contempo un rifugio sicuro per gli esemplari non rilasciabili;

- fornire attività e terapie di recupero degli animali accolti, sotto costante controllo veterinario, escludendo parimenti l'accanimento terapeutico e la soppressione per la semplice inabilità alla vita libera;

- promuovere la conservazione e la salvaguardia delle specie nel loro habitat naturale, attraverso iniziative di sensibilizzazione volte a contrastare la detenzione e l'utilizzo di animali per l'intrattenimento, e a prevenire ogni forma di crudeltà e maltrattamento;

- intervenire attivamente nei casi di maltrattamento per fornire soccorso e assistenza, collaborando con le autorità preposte al fine di denunciare i casi di illegalità e porvi rimedio;

- promuovere la conoscenza delle varie specie, dei loro comportamenti, degli habitat e dell'ecologia, al fine di preservare le risorse della biosfera e favorire un armonioso equilibrio tra natura e società.

- organizzare attività divulgative (corsi, laboratori didattici, escursioni guidate) finalizzate a promuovere la tutela ambientale con particolare attenzione all'ambito scolastico al fine di diffondere l'interesse per gli animali non convenzionali e selvatici e per la loro tutela;

- collaborare con enti, istituti, associazioni locali, nazionali e internazionali con scopi analoghi o integrativi rispetto a quelli propri dell'associazione;

- svolgere ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

c. L'Associazione può svolgere, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, anche attività diverse da quelle di interesse generale.

d. L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii

e. L'Associazione potrà istituire conti bancari e compiere operazioni bancarie e/o immobiliari in genere, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

f. L'Associazione potrà impiegare sia lavoratori dipendenti che collaboratori autonomi conformemente alla normativa vigente, avvalendosi inoltre della consulenza di esperti del settore e di altri professionisti per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Associati e ordinamento interno

a. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, vi intendano collaborare.

b. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.

c. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

d. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art.5 - Procedura di ammissione

a. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate degli organi dell'associazione ed a partecipare alla vita associativa.

b. Gli Associati possono proporre di propria iniziativa l'ammissione di nuovi soci sottoponendo la decisione al Consiglio Direttivo.

c. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda e comunicare l'esito all'interessato;

d. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

e. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

a. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta;

b. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- partecipare fattivamente e con regolarità alle attività dell'Associazione.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

a. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, trascorsi 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

b. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre per iscritto appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria,

ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

c. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

a. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

b. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

c. L'Associazione stipula, come previsto dall'art.18 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, apposita polizza assicurativa per i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

d. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, previa specifica autorizzazione degli Organi sociali.

e. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

a. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo

• il Presidente b. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 e 31 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii vengono nominati l'organo di controllo e/o l'organo di revisione.

Art.10 - L'Assemblea dei soci

a. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

b. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato;

c. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo;

d. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o per via telematica (email, chat, ecc) almeno (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti

all'ordine del giorno.

e. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, chat, o altra piattaforma telematica, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

f. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione.

g. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede sociale.

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

a. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- approvare l'eventuale programmazione delle attività;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, nonché dell'organo di controllo e l'organo di revisione qualora previsti.
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

b. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

c. le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

a. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

b. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

c. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- a. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto;
- b. L'esercizio del diritto di voto spetta agli iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- c. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno la metà dei presenti.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- a. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
- b. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: convocazione, funzionamento e voto

- a. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
- b. La convocazione è fatta mediante avviso scritto anche per via telematica(email, chat), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- c. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- d. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- e. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- f. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- g. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- h. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - redigere il rendiconto consuntivo;
 - redigere l'eventuale programma delle attività;
 - nominare il Presidente;
 - nominare Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, cariche che possono essere ricoperte anche dallo stesso Consigliere;
 - decidere sulle domande di adesione e sull'esclusione degli associati;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- decidere in merito ai rapporti con dipendenti, collaboratori e consulenti esterni;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- b. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.17 - Decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- a. La carica di Consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - perdita della qualità di associato ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del presente Statuto.
- b. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- c. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- a. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;
- b. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo;
- c. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione;
- d. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- e. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare insieme con il Segretario l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli

entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
• convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

f. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art.19 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.20 - Competenze dell'organo di controllo

- a. È compito dell'organo di controllo:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all' art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul rendiconto consuntivo.
- b. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- c. Ha diritto di accesso alla documentazione dell' Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.21 - L'organo di revisione

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Delle proprie attività redige verbale, che va poi conservato nella sede dell' Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Titolo V Libri sociali

Art.23 - Libri sociali e registri

- a. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- b. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.

Titolo VI Norme sul patrimonio e sul rendiconto consuntivo

Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- a. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- b. Gli eventuali avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- c. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- corrispettivi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti di quanto previsto dall' art.6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.26 - Rendiconto consuntivo

- a. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- b. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Rendiconto consuntivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio.

c. Il Rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione patrimonio

Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

a. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

b. l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all' art. 45, c.1, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

La presente Carta Statutaria è stata approvata dall'Assemblea dei Soci in riunione straordinaria il giorno 26 Febbraio 2025 e sostituisce qualsiasi edizione precedente.

Stefano Brovetto





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI

Oggetto: MODIFICHE STATUTARIE

Classificazione:

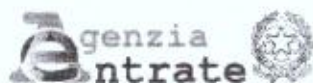
Mittente: BORN FREE ITALIA - NATA LIBERA ITALIA ETS

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0011141

Data: 28/02/2025

Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BIELLA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BIELLA

Registrazione di Atto Privato

Il 28/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSJ, serie 3, numero 81

data di stipula: 26/02/2025

ident.vo telematico: TSJ25L000081000ZH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BRVSN69H24A859M

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93025070017				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24